



ISTITUTO COMPRESIVO DI AVIGLIANA

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3 – 10051 AVIGLIANA (TO) - C.M. TOIC8AG00R - C.F. 95616040010

Tel. 011-9328041 / 9328771

e-mail: toic8ag00r@istruzione.it

Circ. 127

Avigliana, 02 /12 /2021

Al Personale Scolastico

Sito Scuola

Oggetto: Decreto- Legge 26 novembre 2021 n.172 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Si invia in allegato il Decreto-legge 26 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021.**

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

La scrivente, è tenuta a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare a produrre **entro 5 giorni dalla ricezione dell' invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito o comunque, l'eventuale insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati . L'atto di accertamento dell'inadempimento determina la sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per il periodo di sospensione il lavoratore non percepirà la retribuzione né altro compenso accessorio o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro :

- . dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista

- . o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L: 52/2021.

E comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Romana Guma

